

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo

Via Statale, 39 – 44042 Corporeno (Ferrara) - Codice Fiscale: 01402600389

Tel.: 051972711- Fax: 051972246

Email: email@bancacentroemilia.it Sito internet: www.bancacentroemilia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Ferrara n. 0164811/97 - Tribunale di Ferrara n. 137791/97

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5352- cod. ABI 08509.2

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A112765

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' IL PEGNO

Il pegno è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari- con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Vari tipi di pegno

Nel caso di **beni mobili**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna alla banca creditrice della cosa o del documento (cd. spossessamento), che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Nel caso di **titoli di credito al portatore**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di **titoli di credito nominativi** (es. azioni di s.p.a.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata "in garanzia" autenticata del socio garante e con consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di **crediti**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Se il credito concesso in garanzia risulta da un documento (es. libretto di deposito a risparmio nominativo emesso da altro istituto di credito), il datore di pegno è tenuto a consegnarlo alla banca creditrice.

Nel caso di **strumenti finanziari dematerializzati e non** in gestione accentrata nonché del **valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti (cd. conto vincoli) tenuti presso la banca stessa (secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento D. Legislativo n. 213/1998 e art. 87 Testo Unico della Finanza).

Il pegno di **polizze assicurative sulla vita** si configura come pegno sul credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di Assicurazione. In particolare costituiscono oggetto del pegno il credito futuro, nei confronti della Compagnia di Assicurazione emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art.111 del d.lgs. 174/95 o del diritto di riscatto, ovvero sorgente nei confronti della Compagnia, a titolo di indennizzo, in caso di morte dell'assicurato.

La garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell'art. 2801 c.c.(polizza e appendice di vincolo pignoratorio emesso dalla Compagnia); di tali crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.

Principali rischi

Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la banca procederà alla vendita, con il dovuto preavviso, del bene dato in garanzia o, nei casi pattuiti, direttamente alla compensazione ex art. 1851 c.c. (es. pegno di saldo di c/c o di deposito a risparmio).

Per il garante esiste la possibilità di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Bollo (Legge 191/2004 e successive) su Garanzie fidejussorie ricevute, Atti integrativi, Atti di Pegno (solo se regolati per cassa) (*)	16,00 € ad atto
Spese vive	Recuperate nella misura effettivamente sostenuta
Invio lettera Referenze Bancarie	50,00 €
Recupero spese postali invio documentazione + spese vive	10,00 €
Assenso cancellazione privilegio	
▪ privilegio convenzionale	100,00 €
▪ privilegio legale	100,00 €
Lettera di liberatoria su garanzia	150,00 €
Svincolo titoli a pegno	200,00 €
Spese di scrittura pegno (costituzione./atti integrativi - modifiche):	
▪ fino ad € 50.000	100,00 €
▪ oltre € 50.000	200,00 €

(*) fatto salvo le esenzioni previste da art.15 e segg. del D.P.R. 601/73

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli.

Trasparenza : informativa precontrattuale	0,00 €
Trasparenza : invio documentazione periodica (art. 119 TUB) (*)	0,95 €
Trasparenza : invio documentazione variazione condizioni (118 TUB)	0,00 €
Trasparenza : invio elettronico della documentazione	0,00 €

(*) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Tariffe diverse applicabili a tutti i principali servizi e rapporti continuativi

Richieste duplicati di documenti (fotocopie di assegni, effetti, estratti conto, contratti, contabili)

Recupero spese invio contabili	0,80 €
Richieste duplicati di documenti	
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	1,50 €
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	9,00 €
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	1,50 €
Spesa di spedizione da recuperare a seconda della tariffa postale in vigore.	- affrancatura ordinaria o a seconda del peso - raccomandata ordinaria o a seconda del peso
Nessuna spesa di spedizione viene recuperata in caso di consegna a mano dei documenti o di invio al cliente in formato elettronico (email).	- altre forme di spedizione (assicurate o mezzo corriere) verranno quantificate in sede di preventivo.

Imposte e tasse	A carico del cliente
Eventuali altre Spese vive	Recuperate nella misura effettivamente sostenuta

Per le voci di spesa relative a richieste estemporanee, ossia certificazioni varie, rilascio documenti ad uso successorio, dichiarazioni di vario tipo, consultare il foglio informativo "Servizi vari – rilascio documenti, dichiarazioni e certificazioni".

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 30(trenta) giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quello nel quale è divenuto efficace il recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Ufficio Reclami

Via Statale n.39, 44042 Corporeno (Ferrara)

Fax: 051/972246

e-mail ufficio.reclami@bancacentroemilia.it

pec: segreteria@postacer.bancacentroemilia.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato
Solidarietà fra fideiussori:	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore

	medesimo.
Terzo	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca

Per pegno di polizze vita

Appendice di vincolo	Documento, integrativo del contratto di assicurazione già stipulato, con il quale la Compagnia di Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca
Assicurato	Soggetto sulla vita del quale è stipulato il contratto di assicurazione
Beneficiario	Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi previsti
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Polizza	Documento cartaceo relativo al contratto di assicurazione, attestante l'avvenuta stipula dello stesso